

Bologna, 20/03/2015

CIRCOLARE N. 5/15

Oggetto: sentenze sui rifiuti

Discarica abusiva e locazione terreno

Sez. III n. 8135 del 24 febbraio 2015 (Ud 2 ott 2015)

Il proprietario di un terreno che lo concede in locazione a terzi perché ne facciano un'attività di smaltimento di rifiuti, è responsabile del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto ha l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.

"risponde al reato di gestione non autorizzata di rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe su di lui, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (presidiata dall'art. 42 della Costituzione), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (cassazione 22/9/2009 n36836)"

Sottoprodotto

TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 394, del 4 febbraio 2015 condanna l'azienda per aver considerato sottoprodotto le polveri da abbattimento dei fumi solo in parte riutilizzate nel ciclo produttivo.

L'autorizzazione integrata ambientale prevedeva espressamente che "all'interno del ciclo produttivo venissero reintrodotti le polveri generate dai sistemi di abbattimento", che temporaneamente venivano stoccate sui piazzali con l'argilla cruda. L'autorità rinveniva però l'esistenza presso l'impianto un deposito incontrollato di circa 30.000 mc di polveri da abbattimento dei fumi, non reintrodotti nel ciclo produttivo, venendo meno la fattispecie della certezza del totale riutilizzo.

Una sostanza si definisce sottoprodotto e non rifiuto quando è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; inoltre, deve essere certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi e può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA 7 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
C.F. 04075730376
P.IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).